



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo : 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5  
 Data: 28/05/2015 Classifica: XV.H.MASS(53)5



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Protocollo Informatico

Data del Protocollo

*h*

OGGETTO: Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.  
 Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Servizio Affari di Prefettura	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE Via M. Carucci, 71, 00143	ROMA

Si fa seguito alla circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 in data 01/04/2015 per fornire alcune indicazioni operative e di dettaglio in tema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile di cui al Decreto L.vo 25 gennaio 2010 n° 8, anche per corrispondere a nuove richieste di chiarimenti pervenute.

Si ribadisce preliminarmente che la normativa sulla tracciabilità si rivolge a tutte le imprese del settore degli esplosivi commerciali, dal produttore, al distributore, fino



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

all'utilizzatore finale che svolge la sua attività come "impresa" nel campo degli esplosivi civili. A regime, nell'intero settore, in qualsiasi momento sarà possibile individuare il detentore dell'esplosivo.

Ai sensi dell'art. 2 del D. L.vo 8/2010, ogni esplosivo prodotto o importato dopo il 04/09/2013 è marcato con il codice per la tracciabilità con il quale le imprese identificano univocamente l'unità elementare ad esso riferita.

Dalla data del 05/04/2015 tutte le imprese della filiera commerciale devono munirsi di un sistema in cui vengono raccolte le informazioni per l'identificazione e per la movimentazione degli esplosivi fino al loro utilizzo.

Quando le imprese utilizzano sistemi informatizzati per la tracciabilità ad ogni consegna di esplosivo viene generato un dato elettronico da inviare all'impresa successiva.

Spetta a ciascuna impresa ricevente verificare che i codici apposti sulle unità fornite corrispondano con i dati inviati dal fornitore.

Tale riscontro dovrà essere registrato e conservato secondo le modalità previste nella circolare del 01/04/2015.

Con la semplificazione introdotta nella richiamata circolare, non è richiesto di dover procedere alla stampa del dato informatizzato a causa dell'elevato numero di codici univoci e delle altre informazioni logistiche che, ordinariamente, interessano tale tipo di forniture.

Siccome il codice di tracciabilità apposto sulla confezione sigillata contenente unità elementari (provviste di codice univoco) consente, nei sistemi delle aziende, l'individuazione delle singole unità oggetto della fornitura, ai fini delle trascrizioni è consentito di poter riportare, sul Documento di Trasporto, solo il codice della confezione.

La trascrizione, inoltre, è stabilita solo per le movimentazioni in ambito nazionale.

Nelle movimentazioni intracomunitarie di esplosivi civili, ai fini della tracciabilità, sarà sufficiente lo scambio del dato elettronico tra le imprese interessate, fermo restando quanto previsto dalla richiamata circolare, riguardo alle annotazioni sui registri di p.s.. (movimentazioni di carico e scarico).

Nel caso in cui non vi fosse condivisione del dato elettronico, sui DDT le imprese dovranno dettagliare ogni opportuna informazione per il puntuale riscontro dei codici apposti sulle singole unità elementari movimentate e per poter procedere con la contestuale annotazione nei registri di p.s..

Le seguenti indicazioni, infine, concernono quei prodotti per i quali è stato predisposto apposito inventario comunicato alle Prefetture-UTG. competenti, nei termini previsti, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera C) della circolare del 01 aprile u.s..

Al fine di effettuare l'etichettatura conforme dei prodotti in giacenza, i rivenditori potranno richiedere apposite etichette al fornitore stabilito sul territorio nazionale ed in possesso del codice del sito.

I fornitori potranno provvedere solo per prodotti appartenenti ad una loro precedente fornitura e riferiti all'inventario comunicato, dai rivenditori, alle Prefetture-UTG.

fornitura, alla Prefettura-UTG. che ha ricevuto l'inventario del richiedente.

Resta fermo quanto stabilito dalla normativa sui registri di p.s. per quanto concerne la coerenza nelle annotazioni sul carico e sulla successiva movimentazione.

In alternativa a quanto sopra detto le imprese potranno inviare direttamente i prodotti, da sottoporre a conformità, ai fornitori (se stabiliti sul territorio nazionale), i quali o li sostituiscono con equivalenti conformi, o ne appongono la prevista etichettatura.

Nelle richieste di autorizzazione al trasporto, necessarie a poter movimentare i prodotti, si dovrà far riferimento all'inventario comunicato alla Prefettura-UTG, precisando trattarsi di "movimentazione di prodotti in giacenza da rendere conformi alla normativa sulla tracciabilità degli esplosivi", fermo restando quanto previsto dalle norme sul trasporto delle sostanze pericolose.

Le Prefetture-UTG, accertata la corrispondenza, provvederanno a rilasciare la prevista autorizzazione nel rispetto delle limitazioni sui carichi di deposito autorizzati dalle licenze di p.s., secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento.

Per i tutti prodotti resi conformi, secondo le modalità descritte, nell'ambito della filiera commerciale, dovrà assicurarsi la registrazione delle movimentazioni, secondo quanto stabilito nella circolare del 1 aprile 2015.

L'autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata anche nel caso in cui il rivenditore intenda esplicitamente rinunciare a conformare i prodotti in giacenza, destinandoli alla distruzione che dovrà avvenire presso i siti a ciò deputati secondo la prevista normativa.

Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, anche in questo caso, sarà subordinato alla verifica della corrispondenza con quanto indicato nell'inventario.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, ove necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

